

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Commercio, relativa al seguente oggetto:

UFFICIO COMMERCIO.

PROGETTO AREA MERCATALE DI PIAZZA 8 MARZO. VINCOLI DI DESTINAZIONE DEI POSTEGGI - SPECIFICAZIONE.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

UFFICIO COMMERCIO.

PROGETTO AREA MERCATALE DI PIAZZA 8 MARZO. VINCOLI DI DESTINAZIONE DEI POSTEGGI - SPECIFICAZIONE.

Successivamente, la Giunta Comunale, con votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO:
UFFICIO COMMERCIO.
PROGETTO AREA MERCATALE DI PIAZZA 8 MARZO. VINCOLI DI DESTINAZIONE
DEI POSTEGGI - SPECIFICAZIONE.**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27 giugno 2002 veniva approvato progetto di sistemazione dell'area mercatale in piazza 8 marzo che prevede un totale di 97 posteggi così suddivisi:

- n. 8 posteggi destinati ai produttori agricoli (nn. 48-49-58-59-68-69-86-87) -
- n. 2 posteggi destinati alla vendita di pesce (nn. 17 e 18) -
- n. 12 posteggi destinati alla vendita di alimenti deperibili
(*qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione*): dal n. 8 al n. 16 e dal 19 al 21 -
- n. 11 posteggi destinati alla vendita di frutta e verdura: dal n. 22 al n. 32 -
- n. 2 posteggi destinati ai battitori (nn. 60 e 70) -
- n. 62 posteggi senza vincolo di destinazione -

Dato atto che:

- ◆ l'individuazione di posteggi a destinazione specifica per la vendita di pesce ed alimenti deperibili è scaturita dalla necessità di individuare una zona che, opportunamente adeguata sotto il profilo igienico sanitario assicuri alle relative postazioni gli occorrenti allacciamenti alla rete idrica, elettrica, fognaria;
- ◆ l'individuazione di posteggi a destinazione specifica per la vendita di frutta e verdura, prodotto trainante del flusso della clientela è stata espressamente richiesta dai rappresentanti di categoria e degli operatori e la collocazione è stata definita al fine di evitare problemi di ammasso rifiuti in prossimità di operatori del settore non alimentare;
- ◆ la destinazione specifica sarà vincolante nel caso di subingresso;

Ritenuto, a tutela della scelta operata in merito alle destinazioni specifiche, chiarire la terminologia "*posteggi senza vincolo di destinazione*" attribuendo il seguente significato: "*posteggi destinati alla vendita di merci varie, diverse da quelle per le quali è stata operata individuazione di posteggi specifici*";

Visto il decreto legislativo n.114 del 31.03.1998;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 1° marzo 2000 n. 626-3799 "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114" ove si fornisce la seguente indicazione: "la distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all'accorpamento in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori";

Visto l'art. 48 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R I

1) - I posteggi senza vincolo di destinazione di cui alla planimetria dell'area mercatale di piazza 8 marzo, approvata con deliberazione consiliare n. 59 del 27.06.2002 sono da intendersi *“posteggi destinati alla vendita di merci varie, diverse da quelle per le quali è stata operata individuazione di posteggio a destinazione specifica”*.

2) - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto legislativo n. 267/18 agosto 2000.
